

Un'applicazione per combattere violenze e abusi nello sport

Un'app per contrastare gli abusi e le violenze nello sport. Si tratta di ChangeTheGame, l'applicazione promossa da Fondazione Snaitch, ChangeTheGame e Vero Volley, presentata ieri a Milano. Uno strumento che interviene su un problema sempre più sentito, visto che quattro minori su dieci sono vittime di violenza nello sport.

La piattaforma, sviluppata da Txt group, nascerà per «offrire ai giovani sportivi uno strumento accessibile e immediato per riconoscere, prevenire e contrastare situazioni di abuso», come emerso durante la presentazione.

L'app si propone come «strumento utile a identificare le situazioni di disagio», attraverso giochi e materiale informativo pensati da professionisti esperti per aiutare i giovani a riconoscere comportamenti inappropriati e a conoscere i propri diritti. Prevista anche un'ulteriore funzione dedicata alla segnalazione di comportamenti inadeguati. Identificata con il pulsante «Help», rappresenta uno strumento di emergenza che consente di inoltrare una richiesta di aiuto immediata. Per gli under 14, la segnalazione viene inviata direttamente ai genitori,

mentre per i ragazzi sopra i 14 anni e gli adulti è possibile scegliere fino a cinque contatti di fiducia.

La presentazione della app è stata accompagnata dall'illustrazione dei numeri del fenomeno, grazie a una ricerca condotta da ChangeTheGame con il supporto del dipartimento per lo sport. Emergono dati preoccupanti, visto che, come detto, quattro minori su 10 hanno subito violenze nello svolgimento di attività sportiva. Le forme più diffuse sono: psicologica (30%), fisica (25%), negligenza (15%), sessuale (14%). Gli abusi iniziano spesso prima dei

14 anni (psicologica, fisica, negligenza) o prima dei 16 anni (sessuale), hanno una durata prolungata (almeno 6 mesi per un quarto o un terzo delle vittime) e si verificano principalmente in spogliatoi e aree docce, ma anche in contesti pubblici.

Gli autori delle violenze sono: compagni di squadra (23% appena conosciuti, 33% già conosciuti); allenatori/allenatrici: (31%, 35% per le donne); operatori sportivi (15%); adulti conosciuti (8%) e adulti sconosciuti (8%).

Michele Damiani
— © Riproduzione riservata —

In Senato prende il via l'esame di tre proposte di legge rivolte ai Consulenti tecnici d'ufficio

Ctu, compensi equi e rapidi

Più tutele sui pagamenti e corsi di formazione dedicati

DI MICHELE DAMIANI

Il Senato alza l'attenzione sui Ctu, i Consulenti tecnici d'ufficio. Ieri, infatti, la commissione giustizia di palazzo Madama ha avviato la discussione di tre disegni di legge dedicati ai consulenti dei tribunali e ausiliari dei giudici, tutte con gli stessi firmatari (Marco Silvestroni e Guido Quintino Liris, entrambi di Fratelli d'Italia). Le pdl, presentate nel 2024, vogliono aumentare le tutele in materia di compensi e definire un corso di formazione ad hoc per i Ctu.

Irritardi nei pagamenti. Il primo ddl (atto Senato 1068) punta a limitare i tempi lunghi nella liquidazione dei compensi ai professionisti. Si parte da un assunto, spiegato nelle premesse al testo «il meccanismo di recupero del compenso da parte del professionista impone a quest'ultimo di seguire lunghe e farraginose procedure che lo «abilitano» a chiedere il compenso a una parte, solo se dà prova di aver posto in essere, senza esito, tutte le azioni necessarie a ottenere il pagamento dalla parte individuata come obbligata dal giudice. Ta-

le procedure, oltre a richiedere la necessità di anticipazione di risorse ed energie, implica tempi lunghissimi e pregiudizievole per l'economia del professionista». Inoltre, si legge sempre nelle premesse, passati mesi e anni dal deposito della consulenza «capita che il magistrato dimentichi di liquidare l'onorario del suo ausiliario». In tale caso, «la Cassazione ha evidenziato che, una volta definito il giudizio con sentenza, il giudice non ha più alcun potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del Ctu, né il potere di individuare la parte tenuta al pagamento». Per ovviare a questa situazione, il ddl sancisce che il magistrato deve provvedere alla liquidazione entro tre mesi dall'istanza depositata, «decorso il quale provvedono il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica». Si riconosce anche il vincolo di solidarietà tra le parti, nei confronti del Ctu, in relazione «al pagamento delle spettanze liquidate dal magistrato... anche successivamente alla data del deposito della sentenza».

I compensi degli stimatori. Il secondo ddl (atto Senato 1065), invece, tratta la figura

degli stimatori, ovvero gli ausiliari del giudice «che operano in sede di procedure esecutive immobiliari». La legge vuole abrogare il terzo comma dell'art. 161 del rd 1368/1941, introdotto dal dl 83/2015, in cui si prevede che all'esperto o stimatore «venga liquidato un compenso sulla scorta del ricavato della vendita, anziché sulla base del valore di stima» e che «non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima».

Formazione ad hoc. Il terzo ddl (atto Senato 1076), infine, vuole istituire un percorso di formazione specifico per queste figure. In particolare, un corso «che abiliti all'esercizio di questa professione e che fornisca al professionista la conoscenza di quegli elementi tecnico-giuridici procedurali indispensabili per il corretto adempimento delle attività allo stesso affidate». La formazione, quindi, sarebbe un requisito obbligatorio per iscriversi all'albo dei Ctu. Previsto anche un percorso di aggiornamento professionale, necessario per mantenere i requisiti di iscrizione.

— © Riproduzione riservata —

No a parcelle subordinate al finanziamento ottenuto

E' illegittimo prevedere compensi a forfait per le attività professionali perché si violano le tabelle ministeriali vincolanti; altrettanto illegittimo è subordinare il compenso all'ottenimento del finanziamento.

Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 che ha accolto l'istanza di precontenzioso presentata dall'OICE, l'Associazione che riunisce in ambito confindustriale le società di ingegneria e architettura, relativa ad un disciplinare di gara emesso da un Consorzio di bonifica che, a fronte dell'affidamento di attività propedeutiche alla redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), prevedeva un compenso forfettario di 30 mila euro come rimborso spese e, in caso di mancato ottenimento del finanziamento da parte della stazione appaltante, stabiliva che i compensi non potessero essere richiesti alla committenza.

L'Autorità, dopo avere ricordato che l'affidamento a terzi del DOCFAP non può essere disposto unitamente al PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) perché deve essere prima definito il DIP (documento di indirizzo della progettazione), afferma che è illegittimo ogni atto di gara che preveda clausole che subordinino il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento da parte di soggetti terzi, ovvero a risorse non ancora a disposizione, in applicazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e dell'art. 81 della Costituzione, che impongono l'adozione di provvedimenti che comportano una spesa solo in presenza di coperture finanziarie idonee. L'Autorità ha censurato il comportamento della stazione appaltante anche in relazione all'art. 41, comma 15 del d.lgs. 36/2023 che vincola all'applicazione dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, oggi allegato I.13 al codice appalti, per la determinazione del corrispettivo.

Nel caso specifico le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP non potevano essere calcolate a forfait ma andavano quantificate applicando le tabelle ministeriali vincolanti. Infine, pur non essendo stata riprodotta nel nuovo codice la disposizione del d. lgs. 50/2016, è connessa alla disciplina di contabilità e alla giurisprudenza della Corte dei conti procedere all'affidamento di un contratto senza la relativa copertura finanziaria.

Marco Solaià
— © Riproduzione riservata —

GIOCHI, 180 GIORNI PER AVVIARE L'OFFERTA

«Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio di gioco online entro e non oltre sei mesi dal rilascio della concessione». 180 giorni per avviare l'offerta di gioco, quindi. I concessionari dovranno anche predisporre strumenti di analisi predittiva dei giocatori per individuare rischi di gioco patologico. Sono alcuni dei 37 chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle dogane, in risposta ai quesiti presentati dagli operatori interessati alla nuova concessione online, che ha un costo unitario di 7 milioni di euro. Il bando di gara prevede una «finestra» per le offerte tra il 31 marzo e la deadline del 31 maggio, prima dell'avvio della procedura di rilascio, dal quale decorrono poi i sei mesi per lanciare il sito di giochi pubblici. Tra i diversi quesiti proposti, alcuni riguardano la realizzazione di un sito internet da parte del concessionario, le certificazioni Uni En Iso sui sistemi di gestione ambientale e

sui sistemi di gestione dell'energia, i sistemi di gioco, il contratto di avvalimento, la registrazione utente, il numero identificativo della concessione, il domicilio digitale, le regole amministrative, la relazione tecnica. Adm ha infine confermato che potranno iscriversi all'Albo dei punti vendita ricariche - oltre ai titolari di autorizzazione di licenza di polizia ex art. 86 e 88 del Tulp - anche i tabaccai, contrariamente a quanto indicato nello schema di convenzione: «Si tratta di un mero rifiuto, la misura è contenuta nel decreto legislativo n.41/2024 e la legge prevale sul bando di gara». Nel sito internet e nelle App, infine, devono essere presenti il logo o il marchio scelto dal concessionario per quella concessione, il codice identificativo e i contenuti informativi previsti dalle regole tecniche.

Nicola Tani

— © Riproduzione riservata —